



il giornale dello Spinone

N° 16 - Settembre 2008

Forlì 5 Aprile 2008 CONVEGNO di BERTINORO
IL TAGLIO DELLE CODE

IN ATTESA DI UNA LEGGE CHE CI RENDA GIUSTIZIA

di Maria Grazia Poli

*Le origini della razza. Il nesso fra taglio della coda e benessere animale.
Gli aspetti giuridici della caudotomia.*

L'avv. Maria Grazia Poli, Vice Presidente del C.I.Sp. ci ha rimesso per la pubblicazione il suo intervento al Convegno del 5 Aprile u.s. a Bertinoro, il cui tema è ritornato di attualità in vista della ventilata definizione di un progetto di legge sul benessere animale, che parrebbe coinvolgere anche le norme relative al taglio della coda. Siamo lieti di pubblicare

il corposo documento sul giornale dello Spinone, scusandoci però di non poter aderire anche alla pubblicazione del materiale fotografico presentato nel corso del Convegno che appesantirebbe troppo queste pagine, anche in considerazione del fatto che la loro visione non è essenziale per la comprensione della relazione dell'Avv. Poli.

Innanzitutto ringrazio il Club Italiano Spinoni che mi ha dato l'opportunità di illustrare un argomento importante ed attuale come quello del taglio della coda. Tuttavia prima di affrontare l'aspetto normativo, ritengo necessario affrontare anche altri fondamentali argomenti quali quello storico, del benessere animale, morfologico e funzionale ed infine anche estetico.

La componente storica.

Il rapporto uomo-animale, fin dall'origine, è sempre stato di tipo utilitaristico. L'uomo ha iniziato ad allevare, selezionare ed addomesticare il cane esaltandone le caratteristiche che fornivano dei risultati sotto il profilo economico-redditizio. Esso diventa un ausiliare ed un compagno prezioso dell'uomo nello svolgimento delle quotidiane attività quali, a titolo esemplificativo, per la caccia, per la conduzione e la difesa delle greggi, per tirare le slitte.

Selezionare i cani per evidenziare le loro caratteristiche ha indotto l'uomo

a modificarli anche esteticamente cercando quella bellezza funzionale che avrebbe agli stessi permesso di esplicitare nel migliore modo le specifiche attività alle quali erano destinati. I pastori, così, hanno iniziato ad amputare le orecchie ai cani per evitare le infezioni provocate dagli insetti al pascolo; i cacciatori dell'Europa hanno creato dei cani per cacciare in ambienti boschivi, nei roveti ed in genere, in spazi ristretti e con fitta vegetazione e iniziano ad amputare le code perché sempre ulcerate e sanguinanti. Infatti, durante l'azione di caccia ed in particolare nella fase della cerca il movimento della coda ha determinato, fin dai tempi più remoti, la necessità che in tali cani la coda venisse accorciata proprio per evitare che si dovesse intervenire sull'animale adulto con maggiori ed inutili sofferenze. Questo non accadeva ai cani dei cacciatori anglosassoni dove la caccia veniva esercitata in ambienti completamente diversi. I Setters ed i Pointers sono stati sele-

zionati per essere utilizzati in spazi ampi ed aperti, quali praterie, e la loro coda non ha mobilità e serve da "timone". Il taglio della coda, quindi, veniva praticato fin dall'antichità ed era volto al benessere dell'animale ed al miglioramento del lavoro.

Del cane di razza, grazie alla centenaria selezione, si conosce il carattere e l'indole ed esso può essere consigliato in relazione alle esigenze della singola persona, della famiglia e dei bambini. Il meticcio invece non può essere consigliato e non è certo sinonimo di civiltà.

Il meticcio nasce da cani abbandonati o incustoditi ed "è conseguenza di nostra colpevole incuria" (1).

Tornando alle razze da ferma italiane ritengo doveroso accennare alla loro storia. Lo Spinone viene citato da

(1) Frase riassuntiva e significativa apparsa sulla Gazzetta della Cinofilia nell'articolo "La coda che uccide la razza" di Cesare Bonasegale del marzo 2007

Senofonte nel 500 a.C. e da Seneca nel 300 a.C. ed in particolare quest'ultimo descrive la sua Spinona bianca di nome Ormè. Un esemplare di Spinone si trova dipinto dal Mantegna ai piedi di Ludovico III Gonzaga nella Camera degli Sposi del Castello di Mantova

Il Bracco Italiano e lo Spinone, razze da caccia antichissime, hanno sempre avuto la coda amputata. Lo dimostrano i Bracchi italiani con la coda tagliata che vediamo raffigurati nell'affresco del Palazzo Pubblico di Siena eseguito da Ambrogio Lorenzetti nel 1338.

Verso la fine dell'800 si codificano i primi standards di razza e precisamente: in Italia quello del Bracco Italiano e dello Spinone; in Germania del Bracco Tedesco (Kurzhaar); del Bracco Tedesco a pelo forte (Drahthaar); in Francia del Korthal, del Bracco Francese e dell'Epagneul Breton e di altre razze.

Il grande cinofilo Ferdinando Delor fondò nel 1882 un sodalizio denominato "La Braccofila", che aveva lo scopo di salvaguardare i Bracchi italiani e gli Spinoni. I primi cani registrati al L.I.R. sono della fine dell'800 e rinveniamo degli allevamenti che già dai primi del '900 selezionavano la razza sempre tagliando la coda.

Nel 1898 la Soc. Braccofila nella pubblicazione "Dati e caratteristiche della razza Spinone e Bracco" raffigurano vari soggetti sempre con la coda tagliata (2).

Anche negli altri Paesi europei come in Italia sempre verso la fine dell'800 si codificano con gli standards le caratteristiche già esistenti delle razze autoctone. In tale periodo si pubblicano gli standard in Germania del Bracco Tedesco (Kurzhaar), del Bracco Tedesco a pelo forte (Drahthaar), in Francia del Korthal, del Bracco Fran-

(2) Soc. Braccofila Italiana "Dati e caratteristiche delle razze Spinone e Bracco" edizione 1898

cese, dell'Epagneul Breton.

Con l'importazione delle razze inglesi, il Bracco Italiano e lo Spinone subiscono un periodo di decadenza.

A proposito dei canoni estetici, che oggi tutti invocano – a sproposito – per condannare il taglio della coda ci preme riportare una frase di Angelo Vecchio sullo Spinone del 1897: "*Alla prima impressione non simpatizza certo al profano di caccia e nemmeno alle signore*". Infatti, i cani da caccia ed in particolare lo Spinone non sono mai stati considerati dal punto di vista estetico, ma esclusivamente dal punto di vista caratteriale e funzionale e la coda è sempre stata tagliata per evitare danni alla loro salute.

L'importante opera di salvaguardia della nostra razza italiana viene iniziata nel 1949 dalla Famiglia dello Spinone, con il dott. Paolo Brianzi.

Il prof. Solaro disegnava nel 1939 lo Spinone con la coda corta ed egli affermava "*Nei cani che cacciano a testa alta, la coda è portata orizzontalmente o in basso. La coda in certe razze viene raccorciata artificialmente e non sempre in omaggio all'estetica, come avviene per il taglio delle orecchie. Nei bracchi, spinoni, grifoni, cani da ferma tedeschi ecc. la coda viene raccorciata, perché essendo lunga e pesante, nello sbatterla in caccia, la sua punta viene a contundersi replicatamene, con susseguenti necrosi e cancrene: in tal caso l'amputazione della coda si rende necessaria. Ora siccome questo inconveniente si verifica costantemente, si addivenne ad amputare la coda in queste razze alla prima età (Gli alani tedeschi vanno soggetti a contundersi la punta della coda che è presente, nei continui traumi contro i mobili e le pareti.*" (3)

(3) Sunto delle lezioni di zoognostica canina tenute al corso di cinotecnica presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani e l'università di Milano negli anni 1955 e 1957 edizioni Enci G. Solaro.

Il dott. Barbieri affermava "*In molte razze la coda viene amputata nei primi giorni di vita del soggetto. Questo intervento chirurgico ha un valore prettamente funzionale.*" (4) Infine, si evidenzia che in Italia, nell'ultimo anno, sono nati circa 600 cuccioli di Bracco Italiano e di Spinone ed essi sono utilizzati quasi totalmente da cacciatori. La coda lunga con le problematiche sanitarie connesse determinerebbe la quasi certa estinzione delle splendide razze autoctone italiane allevate da secoli da appassionati. Gli Spinoni ed i Bracchi italiani, peraltro, sono apprezzati all'estero ed esportati in tutto il mondo, tant'è che in Inghilterra e negli Stati Uniti nascono un numero di cuccioli superiore a quelli italiani. È bene anche rammentare che gli appassionati cinofili si sono associati la prima volta nel 1882 fondando il "Kennel Club D'Italia" che si è trasformato nel 1930 in Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Quest'ultimo è stato riconosciuto con R.D. del 13/06/1940 n. 10TI acquisendo, così, la personalità giuridica. L'ENCI ha la tenuta dei libri genealogici ed ora, con l'impianto del microchip che deve essere riportato nel mod. B della denuncia di cucciolata, è l'unica banca dati sicura esistente in Italia, dato che il cane di razza è registrato con quel numero sia sul certificato LOI che all'anagrafe canina dell'USL di competenza. Questo è un passo fondamentale nella lotta al randagismo. Il cane di razza con certificato LOI abbandonato o smarrito viene subito identificato.

Benessere animale.

Abbiamo esaminato come il taglio della coda, nella storia, sia stato praticato non per moda o per consuetudine né, tanto meno, per finalità estetiche, ma esclusivamente per prevenire danni sanitari e sofferenze ai cani. Questo contrasta con le superficiali

(4) Lezione di Cinognostica – dott. I. Barbieri - 1975

affermazioni del Comitato Nazionale della Bioetica.

A tal proposito vorrei ricordare che il Comitato di Bioetica nel parere del 05/05/06 giustifica la sterilizzazione, ovvero una mutilazione ben più grave della caudotomia e della conchectomia. Infatti, si afferma che *“tale mutilazione può ritenersi giustificabile sotto diversi profili, in particolare nel caso di cani non riconducibili a un proprietario o a un detentore. All'interno di un'etica della responsabilità appare, infatti, doveroso per l'uomo farsi carico dei complessi problemi innescati dalla convivenza con gli animali e prevenire danni sanitari e sociali causati dalla sovrappopolazione animale. Né va dimenticata, in un'ottica sociale, la gravità del fenomeno del randagismo che determina pericoli per la salute umana, un potenziale aumento della sofferenza animale e una lievitazione dei costi.”* Il Comitato conclude affermando che tali giustificazioni bioetiche e sociali riguardanti la sterilizzazione non sussistono per il taglio della coda che sono per lo più determinate da mode e consuetudini.

Tale parere è contraddittorio, parziale, superficiale ed infondato. Infatti, si giustifica un intervento invasivo come la sterilizzazione pur richiamando giustamente “danni sociali e sanitari” e non si giustifica il taglio della coda anch'esso determinato dal prevenire danni sanitari all'animale.

Il Comitato di Bioetica pare anche ignorare che il taglio della coda viene fatto nei cuccioli nella prima settimana di vita quando non ha ancora percezione del dolore dato che essi nascono ciechi, sordi, con scarsa mobilità e con un sistema nervoso non sviluppato. Infatti, nella prima e nella seconda settimana di vita i cuccioli sono immaturi dal punto di vista sensoriale e dipendono completamente dalla madre e solo in una fase successiva si assiste ad un rapido sviluppo del sistema nervoso e dei sensi

(5)(6). Nella terza settimana si realizza un rapido sviluppo fisico e nervoso con l'acquisizione degli ultimi elementi sensoriali che inizia con l'apertura degli occhi e termina con la comparsa dell'udito. (7)

Solo in seguito a tale sviluppo neuro fisico, i cuccioli iniziano a percepire moltissimi stimoli ed a reagire ad essi. Da quanto suesposto consegue che il taglio della coda nei cuccioli non provoca assolutamente dei traumi, né degli stimoli dolorifici.

Il dott. Cribiori, medico veterinario in Milano mi ha scritto: *“Nel nostro Pronto Soccorso ogni anno arrivano almeno una trentina di soggetti da compagnia con vari traumi da incidente domestico alla coda e così pure nei molti altri centri di Milano. Se trasferiamo il dato nei cani che cacciano nei rovi o nel bosco penso che i traumi a code lunghe sarebbe decuplicato.*

Penso che il falso pietismo che promuove questa normativa sia solamente un nuovo attacco all'attività venatoria e a coloro che allevano soggetti da caccia. La zootecnia cinotecnica subirà un notevole danno con l'applicazione della nuova normativa e non per motivi estetici nelle varie razze da caccia ma soprattutto funzionali. Uniamo il nostro dissenso a quello degli allevatori.”

Il dott. Mauro Bellodi mi scrive in una lunga relazione: *“Da veterinario con tanti anni di professione alle spalle voglio sottolineare il motivo sanitario della caudectomia e cioè le conseguenze di un danno irreversibile alle code integre che si avran-*

no dapprima in canile, con la comparsa di callosità ulcerative in corrispondenza delle giunzioni articolari delle vertebre coccigee e la necrosi della estremità distale della coda, dovute a continua rottura da sobbattitura (cosa che per altro si vede di sovente in molte altre razze anche di dimensioni inferiori a un braccio o ad uno Spinone e con coda più sottile, vedi pointers e segugi) ma che soprattutto si esaspereranno durante l'esercizio venatorio in terreni rotti e spinosi con l'esito di piaghe maleodoranti ed irreversibili. La caudectomia si fa da secoli perché in queste tipologie di cani le code si rompono.”

La sig.ra Salla Finnila del Club Finlandese di Cani da ferma, nella mail del 27/02/3008, mi ha scritto: *“Sono contro il taglio della coda e delle orecchie nei cani da compagnia, ma secondo me e tanti altri cacciatori fillandesi è necessario tagliarle alle razze del 7° gruppo per proteggere gli animali”.* Peraltro il 13/04/2008 e cioè in data successiva al convegno di Bertinoro mi è pervenuta la mail, nella quale le sig.ra Tineke e Marianne di nazionalità Olandese mi scrivono che quanto da me illustrato al convegno risponde a verità dato che lo Spinone con la coda lunga di loro proprietà ha sempre la coda ulcerata e piagata durante la stagione venatoria. Ringrazio le signore Salla, Tineke e Marianne che mi hanno inviato documentazione fotografica che dimostra che gli Spinoni che cacciano con la coda lunga sono sottoposti ad ulcerazioni e piaghe ed ad un continuo tormento che certamente non può rispecchiare il tanto chiesto benessere animale, nonché prova che i nostri avi avevano ragione e che si deve far tesoro delle esperienze passate se si vuol avere un futuro.

Funzione.

L'accorciamento della coda è un intervento necessario per la funzione. Una coda lunga non solo rappresenta

(5) K.HOUPPT Comportamento animale Prof. di psicologia veterinaria alla Pensilvania University.

(6) P. PAGEAT Prof. Di Etologia alla Ecole National di Veterinaria, Maisson d'Alfort, Parigi.

(7) E. MENYTASCHI Comportamentalista Cinofilo

un impaccio notevole per il cane, ma riduce le sue capacità funzionali che vengono svolte in ambienti difficili. Il cane trotta ritmato il trotto scodinzolando con le stesse cadenze delle sgambate ed è ovvio che non lo potrebbe fare con una coda lunga. L'espressivo movimento di coda nella filata e nella guidata, non potrebbe avvenire con una coda lunga. Che cosa succederebbe al tipico movimento che conosciamo e che da secoli è stato selezionato qualora il cane avesse la coda lunga? Il divieto del taglio determinerebbe la modificazione degli standards con la conseguenza che un lavoro centenario verrebbe gettato al vento dimostrando così la superficialità e l'ottusità della società odierna. L'allevatore deve selezionare la tipicità (ed è difficilissimo se pensiamo all'espressione della testa, alla costruzione ed a tutto ciò che ne consegue) il carattere, l'indole venatoria, la ferma, lo stile ed altro. Se a questo si aggiunge un'incognita quale la coda mai selezionata, mi pare che si chieda veramente troppo. Forse vi è la volontà che le nostre razze antichissime scompaiano nel più ampio disegno anti-caccia e direi anche anti-razze? L'etica ed il rispetto della natura fanno parte del bagaglio culturale di un cacciatore-cinofilo che è il primo e vero ambientalista. Chi meglio del cacciatore-cinofilo che con il proprio cane cammina per un'intera giornata, per chilometri nelle campagne, nelle paludi, sulle colline, in montagna, conosce la natura e gli animali che la abitano?.

Restituendo alla caccia, considerata da secoli un'arte, il suo vero valore, si potrà discutere seriamente anche del cane da caccia continentale come compagno indispensabile dell'uomo. Vorrei anche ricordare che i popoli che non credono nella storia e nel passato non possono avere futuro.

Aspetti giuridici.

Prima di affrontare la normativa italiana, mi è d'obbligo richiamare la si-

tuazione in altri Paesi europei:

Inghilterra: Dal luglio 1993 in Inghilterra l'amputazione della coda nel cane era da ritenersi illegale se non eseguita da medico veterinario professionista. L'Associazione degli Allevatori inglesi unitamente al RCVS – UK (Royal College of Veterinary Surgery del Regno Unito) ed al Kennel Club inglese hanno – successivamente – ottenuto dal parlamento una legge che contempli l'intervento di caudectomia, se eseguito da veterinario, come assolutamente lecito e legittimo (07-1993). Con l'Animal Welfare Act del 2006, la caudotomia è ammessa solo se certificata dal veterinario per ragioni mediche. È prevista una deroga per le razze da lavoro e, quindi, anche da caccia.

Francia: In Francia non vi sono obblighi per il divieto al taglio della coda. La caudotomia è ancora permessa purché il cane non abbia più di tre giorni di vita. Nel cane adulto è ammessa per ragioni terapeutiche. Per quanto concerne il taglio delle orecchie, questo può avvenire a seconda delle razze a fronte di una relazione veterinaria.

Spagna: Non esistono disposizioni di carattere nazionale che vietino il taglio delle orecchie e della coda

Germania: Il taglio della coda è vietato dall'1.06.1998 con eccezione per le razze da caccia.

Svizzera: Vigè il divieto di taglio di orecchie e coda dal 1/07/1997 e non sono ammesse deroghe. L'importazione di cani, anche adulti, con la coda tagliata è illegale e l'unica eccezione è ammessa per il transito di cani di proprietà al seguito dei proprietari per motivi non commerciali.

Danimarca: Il divieto di caudectomia e conchetomia è in vigore dal 1/6/1996 e le uniche eccezioni valgono solamente per cani da caccia.

Belgio: Ha iniziato nel 2006 ad applicare il divieto di caudotomia.

Olanda: il divieto di taglio orecchie vigè dal 1988 e di taglio della coda dal 2001.

Svezia e Norvegia: vigè il divieto di caudectomia e conctomia dal 1987/1988.

Finlandia: è vietato il taglio delle orecchie e della coda.

Italia: Attualmente per cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. il taglio della coda è consentito se previsto dallo standard. Mi stupiscono, quindi, tutti gli articoli pubblicati via internet da chi si qualifica rappresentante di una società di allevatori e dichiara che esso è vietato senza fornire notizia della eccezione sopra menzionata, creando confusione ed incertezza.

Infatti con l'ordinanza del 12/12/2006, il Ministro della Salute ha vietato il taglio delle code e delle orecchie. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso avanti il Tar Lazio, l'ENCI, nonché, autonomamente, i Clubs Italiani dello Spinone, del Bracco Italiano, del Bracco Tedesco, del grifone Korthaal e dell'Epagneul Breton ed un numero considerevole di allevatori e medici-veterinari.

Ritengo opportuno illustrare, sinteticamente, le motivazioni poste a fondamento del ricorso.

Il Ministro della Salute ha ritenuto di emanare ex art. 32 L. 833/1978 l'impugnata ordinanza, di carattere contingibile ed urgente, sull'erroneo presupposto che il divieto del taglio della coda dei cani rientri nella materia della polizia veterinaria come regolamentata dal D.P.R. 320/1954.

Dall'esame dell'invocato (a sproposito) regolamento di polizia veterinaria emerge chiaramente che il disposto divieto del taglio della coda dei cani non rientra minimamente nell'ambito della relativa disciplina. Il DPR 320/1954 stabilisce, infatti, (titolo I) delle norme generali di polizia veterinaria che si riferiscono alla vigilanza sulla diffusione delle malattie e sui luoghi di concentrazione degli animali oltretutto sulla raccolta e lavorazione dei loro avanzi, nonché (titolo II) delle norme sanitarie speciali contro le singole malattie infettive e diffuse

degli animali.

Gli interventi chirurgici sugli animali non solo non vengono disciplinati, ma nemmeno menzionati.

Peraltro, il Ministero della Salute, con l'ordinanza del 12.12.2006, nel porre il divieto del taglio della coda dei cani, ha invaso le competenze del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al quale spetta l'organizzazione del Libro genealogico dei cani di razza (art. 2 D.M. 5.2.1996 n. 21095) che rappresenta lo strumento per lo svolgimento dell'azione di miglioramento dei cani di razza.

Quest'ultimo infatti, con propria nota del 18.1.2007 indirizzata al Ministro della Salute, lamenta che l'impugnata ordinanza del 12.12.2006 viene ad incidere sul patrimonio zootecnico del nostro Paese. Scrive infatti il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al Ministro della Salute: "*Carissima Livia, Non Ti sfuggirà che, in ragione della competenza in detta materia, sarebbe stata opportuna una preventiva consultazione degli uffici del mio Dicastero. Pur condividendo la necessità di predisporre una serie di misure restrittive rispetto ai cosiddetti interventi di carattere estetico, devo evidenziarTi, d'altro canto, l'assoluta necessità di consentire quegli interventi che hanno prevalentemente natura funzionale.*

In particolare mi riferisco al taglio della coda, che incide sulla capacità di deambulazione di numerose razze canine ed assolve, altresì, ad una finalità di prevenzione di quelle infezioni che possono essere contratte dai cani da lavoro".

Ciò che il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con molto tatto, definisce inopportunità, in realtà, si rivela come incompetenza da parte del Ministro della Salute che non aveva il potere di disporre, tantomeno in via contingibile ed urgente, il divieto del taglio della coda dei cani. Da ciò discendeva illegittimità dell'impugnata ordinanza del 12.12.2006 del

Ministro della Salute.

Nell'ordinanza si rinviene una falsa applicazione e comunque una violazione dell'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia sottoscritta a Strasburgo in data 13.11.1987. Si rammenta che l'art. 10 della detta convenzione recita: "*Interventi chirurgici:*

– 1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti.

– 2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) Se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione.

– 3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo; b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale."

L'Italia non ha mai ratificato detta convenzione e, pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 18, essa non è mai entrata in vigore nel nostro Stato.

Infatti è noto che la sola sottoscrizione dell'accordo o della convenzione non comporta alcun vincolo per gli Stati giacché essa riveste solo fini di autenticazione del testo predisposto nella sua forma definitiva. La manifestazione di volontà con cui lo Stato si impegna si ha invece con la successiva fase della ratifica e la competenza a ratificare è disciplinata da ogni singolo Stato con proprie norme

costituzionali.

Inoltre, seppur assorbente quanto suesposto, non si può non sottolineare come l'art. 10 della detta convenzione, nel vietare al primo comma gli interventi chirurgici destinati a modificare (ma solo a fini estetici) l'aspetto di un animale da compagnia, fra cui per quanto qui interessa il taglio della coda, consente tuttavia al secondo comma gli stessi interventi, anche se non curativi, allorquando siano necessari nell'interesse di un determinato animale com'è appunto, in via preventiva, il taglio della coda dei cani destinati all'attività venatoria principalmente in ambiti boschivi al fine di evitare loro ferite, sofferenze ed amputazioni in età adulta.

Peraltro, mi preme evidenziare che si parla esclusivamente nella convenzione di animali da compagnia e non di cani che, oltre a essere compagni preziosi per l'uomo, svolgono delle specifiche funzioni.

Ma v'è di più!

L'art. 3 della detta convenzione europea pone al primo comma il principio fondamentale del benessere degli animali stabilendo che nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. L'art. 4, al secondo comma lett. b), impone ad ogni persona che detenga un animale da compagnia di procurargli adeguate possibilità di esercizio.

Con tali norme si è voluto assicurare ai cani appartenenti alle razze vocate all'attività venatoria, soprattutto in ambiti boschivi, di svolgere il proprio lavoro nelle più idonee condizioni psicofisiche e dunque implicitamente ammettendo il taglio della coda perché funzionalmente necessaria. Detti articoli, in sostanza, confermano che per il benessere dei nostri cani e per non causare loro inutili sofferenze, non possiamo e non dobbiamo aspettare che la loro coda si riduca ad una piaga per essere obbligati all'intervento terapeutico che, pur eseguito sotto sedazione, comporterà per l'animale una convalescenza lunga e dolorosa.

Un cane di due anni con ulcere e piaghe alla coda prima soffrirà per il dolore da queste causato e, poi, quando verrà sottoposto a caudectomia, dovrà sopportare un lungo periodo convalescenza durante il quale le sofferenze saranno tali da indurlo all'automutilazione. Pensiamo a tutte le volte che deve sedersi (!!!!) e senza considerare lo stress emotivo a cui viene sottoposto. Tagliare la coda ad un cucciolo di un cane da caccia non solo è necessario per non farlo soffrire, ma anche per mantenere e conservare un lavoro secolare che rispecchia l'evoluzione delle civiltà precedenti. Noi abbiamo l'obbligo di conservare e di migliorare quello che i nostri predecessori ci hanno lasciato.

Al contrario con l'ordinanza del 12.12.2006, il Ministro della Salute del tutto immotivatamente ha inteso fare applicazione dell'art. 10 della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e disporre il divieto del taglio della coda dei cani con la sola eccezione degli interventi curativi, giustificati da ragioni di medicina veterinaria, travisando in tal modo l'effettiva portata delle stesse disposizioni della convenzione europea.

L'ordinanza richiama anche l'art. 1 della L. 281/1991 che, per quanto qui interessa, stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale.

Parimenti l'art. 1 del D.P.C.M. 28.2.2003, nel recepire l'accordo del 6.2.2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome, prevede che venga assicurato il benessere degli animali e ne siano evitate utilizzazioni riprovevoli.

Non è dato comprendere, né sono esplicitate nell'ordinanza 12.12.2006 del Ministro della Salute, le ragioni per le quali il taglio della coda dei cuccioli dei cani, eseguiti da competenti veterinari e dirette ad evitare preventiva-

mente cause di ferite e lacerazioni nello svolgimento dell'attività, costituirebbe addirittura atto di crudeltà o maltrattamento.

Il taglio della coda dei cani appartenenti alle razze da lavoro viene eseguito tramite dei veterinari con metodi indolori entro i primi sei giorni di vita, quando il cucciolo non ha ancora percezione sensitiva e non ha sviluppato il proprio sistema vascolare. Il taglio dunque non provoca alcun dolore, causa la perdita di pochissime gocce di sangue, non necessita di sutura e non ha alcuna incidenza sulla psiche del cucciolo che neppure avverte l'intervento. Il taglio della coda dei cani appartenenti alle razze da caccia e da lavoro, aumentandone la funzionalità e prevenendo l'insorgere di ferite con conseguenti sofferenze dell'animale, assicura al cucciolo il proprio benessere nell'esercizio dell'attività per la quale è vocato e favorisce dunque la sua convivenza con l'uomo.

Il taglio della coda dei cuccioli dei cani appartenenti alle razze in questione non è pertanto catalogabile fra gli atti di crudeltà e neppure tra gli interventi meramente estetici. La caudectomia rappresenta un correttivo morfologico, fissato anch'esso dopo secolari esperienze negli standards delle razze e finalizzato a facilitare l'esercizio e l'attività fisica dell'animale, nonché a preservarne la salute ed a evitargli successive sofferenze psicofisiche.

Non si comprendono, poi, le ragioni che giustificano il generale divieto di taglio se poste in correlazione all'essenziale prevista all'art. 5, comma 6, della stessa ordinanza per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Se davvero il divieto del taglio della coda è stato realmente determinato per evitare (pretesi) atti di crudeltà sui cani, gli stessi atti restano pur sempre di crudeltà (e dunque da vietare) anche se perpetrati sui cani appartenenti alla pubblica amministrazione e destinati a svolgere funzioni di

pubblico interesse.

Il Ministro della Salute non può infatti ignorare che nella relazione di accompagnamento ed esplicativa della convenzione europea per la protezione degli animali, di cui intende fare surrogata applicazione, è espressamente previsto che le sue disposizioni debbono applicarsi anche nei confronti delle pubbliche autorità.

L'ordinanza del 12/12/06 è stata adottata senza alcuna istruttoria precisa e senza l'indicazione delle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l'esercizio del potere contingibile ed urgente.

Nella fattispecie difettavano i suddetti presupposti dato che il taglio della coda viene effettuato da secoli, nella prima settimana di vita, in maniera assolutamente indolore, al fine di migliorare la capacità di esercizio e, in via di prevenzione, per evitare il sopravvenire di dolorose ferite e lacerazioni.

La suddetta ordinanza del 12/12/06 è stata modificata con l'ordinanza del 28/03/2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7/05/07 che letteralmente recita: "*Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) punto i) dell'ordinanza 12/12/06, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della variabilità genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard; Ordina:*

Art. 1 L'ordinanza 12/12/2006 "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" è modificata nel modo seguente: 1. all'art. 1,

comma 1, lettera e) punto i) dopo la parola "coda" è inserita la seguente frase "fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita."

Lo Spinone rientra tra le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard.

Dall'accluso elenco delle razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard, nel gruppo settimo si rinvengono le seguenti razze da ferma:

Cane da ferma tedesco a pelo corto;
Cane da ferma tedesco a pelo duro;
Pudelpointer;
Cane da ferma tedesco a pelo ruvido;

Bracco di Burgos;

Bracco d'Ariège;

Bracco d'Auvergne;

Bracco del Borbone;

Bracco francese tipo Gascogne (taglia grande);

Bracco francese tipo Pirenei (taglia piccola);

Bracco italiano;

Bracco ungherese a pelo forte;

Bracco ungherese a pelo corto;

Bracco portoghese;

Epagneul breton;

Epagneul de Pont-Audemer;

Griffone a pelo duro;

Spinone italiano;

Cane da ferma boemo a pelo ruvido;

Cane da ferma slovacco a pelo duro.

È bene notare che le sopra riportate razze sono di origine francese, tedesca, italiana, iberica e cioè provenienti da Paesi dove la tradizione venatoria è profondamente radicata e nei quali non sono state emanate specifiche

leggi (Francia, Spagna ed anche Italia) oppure esistono delle deroghe per i cani da caccia (Germania).

L'ordinanza del 17/12/06 con le modifiche apportate dalla successiva ordinanza del 28/3/07 che aveva efficacia sino al 13/1/08 e non poteva essere prorogata, ma solo sostituita da una legge, è stata reiterata con l'ordinanza del Ministero della Salute del 14/1/08.

Esiste un disegno di legge proposto dal Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Ufficio VI) che all'art. 3 comma 2 sancisce: "il taglio della coda è consentito per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il Ministero della salute ed il Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali assumono entro otto anni "– successivamente ridotti a tre – "dall'entrata in vigore della presente legge, determinazioni in ordine alla caudotomia anche sulla base di una valutazione tecnico-scientifica e di impatto prodotta dall'ENCI che nelle more addegua i propri disciplinari prevedendo che non vi siano discriminazioni in fase di valutazione zootecnica tra soggetti amputati o non amputati."

In realtà non vi è alcuna necessità di tale dichiarazione di principio dato che i cani stranieri con coda integra che partecipano alle manifestazioni italiane non hanno mai subito alcuna discriminazione. I veri discriminati sono i nostri cani italiani che con la coda tagliata non possono partecipare alle manifestazioni che si tengono nei Paesi dove è previsto il divieto. Prima di emanare una legge di tal tipo bisogna conoscere le razze e sapere che il nostro patrimonio cinotecnico subirà una trasformazione che colpirà il cuore della vera cinofilia. Al comma 3 si legge: "Il taglio della coda, delle orec-

chie e delle corde vocali sono consentite nel caso di interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria".

Ricordando il vecchio proverbio "meglio prevenire che curare" mi domando se la saggezza popolare troverà spazio nel caso della coda o le frange animaliste saranno così potenti che anche il buon senso soccomberà.

Ho parlato delle razze da caccia ed in particolare dello Spinone perché, da "vecchia" allevatrice ne conosco la storia e la tradizione. Per quanto riguarda le altre razze vorrei rammentare che anche per esse vi sono certamente ragioni medico-veterinarie che impongono il taglio. A tal proposito ho già detto che il dott. Cribiori – medico veterinario di Milano – mi ha riferito che al pronto soccorso del loro ambulatorio arrivano cani da compagnia con vari traumi da incidente domestico. Pensiamo ad un boxer che con la coda lunga in continuo, instancabile e frenetico movimento, andrà a sbattere in continuazione contro muri, mobili e soprammobili. Prima di intervenire sulle razze bisogna conoscerle ed amarle profondamente.

Infine, anche il lato estetico non può essere sottovalutato. Certamente molte persone abituate a cani con la coda tagliata dirigeranno le proprie preferenze su altri con un conseguente calo delle vendite. È chiaro che il calo delle richieste determina il calo di produzione.

Per tutto quanto suesposto, non si può che concludere che il mancato taglio della coda porrà a serio rischio di estinzione le due splendide e nobili razze italiane il cui allevamento produce annualmente circa 600 cuccioli. Non ritengo possibile che ad una legge italiana sia concesso provocare un danno irreparabile ed irreversibile al nostro patrimonio cinotecnico.